



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 8235/2011 R.G. promossa

da

VITTORIO AMICI, RINALDO COBIANCHI, AGOSTINO COLACE e SERGIO MARINI, elettivamente domiciliati in Milano, C.so Italia n.8, presso lo studio dell'avv. Giovanni Sozzi e rappresentati e difesi per delega in atti dagli avv.ti Michele Iacoviello e Silvia Santilli del foro di Torino

attori

contro

CASSA PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO INTESA e in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Paleocapa n.6, presso lo studio dell'avv. Paolo Tosi, che lo rappresenta e difende per delega in atti

convenuto

nonché contro

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Paleocapa n.6, presso lo studio dell'avv. Paolo Tosi, che lo rappresenta e difende per delega in atti

convenuto

e del

PUBBLICO MINISTERO

convenuto

oggetto: impugnazione delibera associazione non riconosciuta – invalidità accordo sindacale.

Conclusioni delle parti come da fogli allegati al verbale del 29/1/2014

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 442 c.p.c. Vittorio Amici, Rinaldo Cobianchi, Agostino Colace e Sergio Marini (attori) adivano il Tribunale di Milano quale giudice del lavoro nei confronti della Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa, del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Pubblico Ministero (convenuti) esponendo: che gli attori erano iscritti alla Cassa Sanitaria convenuta e erano membri del Consiglio di Amministrazione della stessa; che tale ente aveva natura di associazione non riconosciuta ed era regolato dallo statuto, da un regolamento e dalle disposizioni del codice civile; che lo scopo della Cassa Sanitaria – nella quale erano confluite e si erano fuse nel 2003 preesistenti Casse ed alla quale erano iscritti dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo Intesa - era previsto dall'art. 4 dello Statuto e consisteva nell'erogazione ai soci ed ai loro familiari di prestazioni integrative e migliorative

di trattamenti sanitari erogati dal S.S.N.; che gli organi dell'associazione erano l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, i cui rispettivi poteri erano disciplinati dallo statuto; che il 2/10/2010 era stato sottoscritto da Banca Intesa s.p.a. e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in servizio un accordo sindacale che prevedeva la costituzione del convenuto Fondo Sanitario (che costituiva una distinta associazione non riconosciuta disciplinata da un proprio statuto e un proprio regolamento) al quale avrebbero dovuto essere iscritti tutti gli associati già iscritti alle varie Casse Sanitarie integrative del Gruppo Bancario e nel quale sarebbero confluiti i patrimoni delle varie Casse; che con deliberazione del 18/10/2010 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Sanitaria convenuta, a maggioranza e con il voto contrario degli attori, aveva deliberato il trasferimento di tutti gli iscritti e del patrimonio della Cassa nel costituito nuovo Fondo Sanitario; che nel nuovo Fondo Sanitario le condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie integrative ai pensionati erano peggiorate rispetto a quelle previste nella Cassa; che nel novembre del 2010 era stata indirizzata agli associati una missiva - con la quale gli iscritti venivano informati del trasferimento coattivo nel nuovo Fondo Sanitario, al quale veniva trasferito anche il patrimonio della Cassa - con la richiesta di invio dei dati personali al nuovo ente; che il mancato invio dei dati personali da parte degli associati avrebbe comportato la perdita della possibilità di continuare ad usufruire di prestazioni sanitarie integrative in via diretta (presso strutture convenzionate), pur permanendo la possibilità di ottenere l'assistenza indiretta (rimborso delle spese anticipate per prestazioni); che dall'1/1/2011 tutti gli associati della Cassa si erano ritrovati coattivamente iscritti nel nuovo Fondo Sanitario - che prevedeva anche maggiori oneri per gli iscritti - ed il patrimonio della Cassa era stato trasferito alla nuova associazione non riconosciuta; che la

delibera del 18/10/2010 adottata dall'organo amministrativo dell'ente anziché dall'assemblea era invalida per una pluralità di ragioni (incompetenza dell'organo deliberante, violazione dello Statuto e abuso di voto); che nel caso di specie non trovava applicazione la disciplina relativa ai Fondi Pensione (D.Lgs 124/1993 e D.Lgs 252/2005) vertendosi in materia di assistenza sanitaria integrativa, lasciata all'autonomia negoziale delle parti e rispetto alla quale non vi erano vincoli pubblicistici; che pertanto non veniva in rilievo nel caso concreto la problematica delle cd "Fonti Istitutive" e che l'accordo sindacale del 2/10/2010 – sottoscritto da rappresentanze sindacali diverse da quelle rappresentative degli attori – non poteva avere nessuna efficacia sulla vita e sul patrimonio dell'associazione non riconosciuta Cassa Sanitaria; che gli attori, in qualità di associati della Cassa e di membri del CdA dissenzienti rispetto alla delibera del 18/10/2010, erano legittimati ad impugnare tale deliberazione invalida ed avevano interesse ad ottenere la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 23 c.c.

Su tali premesse gli attori chiedevano nel merito di dichiarare l'invalidità sia della delibera adottata il 18/10/2010 dal Consiglio di Amministrazione della convenuta Cassa Sanitaria, sia dell'accordo sindacale del 2/10/2010 e la sua inopponibilità agli attori, sia del trasferimento degli iscritti e del patrimonio della Cassa nel nuovo Fondo Sanitario, e di dichiarare che gli attori avevano diritto a ricevere dalla Cassa le stesse prestazioni e alle medesime condizioni in precedenza garantite, con condanna della Cassa convenuta a convocare l'assemblea e a non trasferire gli iscritti e il suo patrimonio al Fondo Sanitario e di quest'ultimo alla retrocessione del patrimonio e degli iscritti.

Con provvedimento presidenziale del 28/1/2011 la causa, inizialmente iscritta come detto presso la sezione lavoro del tribunale, veniva assegnata al sottoscritto giudice che fissava davanti a sé l'udienza per la discussione.

Si costituivano ritualmente entrambi gli enti convenuti, rappresentati dal medesimo difensore che svolgeva analoghe difese.

La convenuta Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa esponeva: che era stata costituita sulla base di un accordo sindacale del 2001 ed era la risultante della trasformazione delle preesistenti Casse per l'assistenza sanitaria integrativa costituite in precedenza dalle banche confluite nel Gruppo Intesa; che lo Statuto della Cassa ed il Regolamento delle Prestazioni erogate erano stati approvati dalle parti sociali ed ogni aspetto concernente la costituita Cassa derivava dall'accordo sindacale concluso nel dicembre 2002; che l'art. 2 dello Statuto della Cassa prevedeva che essa era un'associazione senza fini di lucro costituita per perseguire i fini dell'art. 4 secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e degli accordi stipulati in tema di tutela sanitaria da Intesa con le Organizzazioni Sindacali; che l'art. 6 dello Statuto prevedeva che in caso di scioglimento della Cassa il suo patrimonio doveva essere devoluto, in mancanza di diversa previsione di legge, ad una associazione aziendale avente analoghe finalità o comunque a fini di pubblica utilità; che il Consiglio di Amministrazione, composto da membri sia di nomina aziendale sia di nomina sindacale sia eletti dagli associati, aveva il compito di amministrare la Cassa ed era investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dalle Norme Operative; che la materia dell'assistenza sanitaria integrativa era rimessa dal CCNL del settore creditizio alla contrattazione aziendale e di gruppo; che a seguito dell'incorporazione di Sanpaolo Imi in Banca Intesa (che aveva assunto

la denominazione di Intesa Sanpaolo s.p.a.) la banca e le organizzazioni sindacali avevano siglato un accordo di programma nell'agosto 2010 per armonizzare le diverse discipline economiche del personale, fra cui l'assistenza sanitaria; che nell'ottobre 2010 era stato concluso un accordo che prevedeva la costituzione di un unico Fondo Sanitario dei dipendenti, pensionati ed esodati - già iscritti alle Casse Intesa e Sanpaolo - l'approvazione dello Statuto del nuovo Fondo e del Regolamento delle prestazioni, l'iscrizione dall'1/1/2011 al Fondo Sanitario di tutto il personale in servizio e in quiescenza delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo, il versamento da tale data dei contributi, sia da parte dell'impresa che dei dipendenti, al nuovo Fondo Sanitario e la disdetta dei precedenti accordi aziendali in materia sanitaria; che per la confluenza delle necessarie risorse finanziarie nell'istituto nuovo Fondo Sanitario le parti dell'accordo sindacale avevano demandato ai consigli di amministrazione delle Casse Intesa e Sanpaolo; che pertanto il CdA della Cassa convenuta aveva deliberato il sollecito disbrigo delle pratiche di rimborso aperto per poter definire la situazione contabile al 31 dicembre 2010 e quindi trasferire le disponibilità residue al costituito Fondo Sanitario; che sempre per effetto del suddetto accordo sindacale il personale già iscritto alla convenuta Cassa Intesa (e quello della Cassa Sanpaolo) era stato iscritto al Fondo Sanitario Integrativo dall'1/1/2011 e ciascun iscritto aveva ricevuto una comunicazione di tale iscrizione insieme alla documentazione del Fondo, compresa quella relativa al trattamento dei dati personali degli iscritti; che nessun fascicolo contenente i dati personali era stato trasferito al Fondo senza consenso dell'interessato; che la Cassa era priva di legittimazione passiva in merito alla domanda degli attori volta a far dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'accordo sindacale dell'ottobre 2010, al quale la

convenuta era estranea; che la competenza a conoscere della validità dell'accordo sindacale e a statuire in merito alle ulteriori domande degli attori relative al cd trasferimento degli iscritti al Fondo spettava funzionalmente al giudice del lavoro; che in ogni caso l'accordo sindacale dell'ottobre 2010 era pienamente legittimo; che tale accordo aveva disdettato i precedenti accordi sindacali ed era opponibile anche ai pensionati, i quali non potevano pretendere di mantenere inalterati gli obblighi di contribuzione e le prestazioni sanitarie; che le censure mosse alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/10/2010 erano infondate sulla base dello statuto dell'ente e degli accordi sindacali modificativi in esso richiamati; che contrariamente a quanto dedotto dagli attori non vi era stata nessuna violazione della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali. Su tali premesse la Cassa convenuta chiedeva il rigetto in rito o nel merito delle domande degli attori.

Il Fondo Sanitario Integrativo nella propria comparsa costitutiva ribadiva le allegazioni contenute nella memoria difensiva della Cassa, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sia in merito alle domande di invalidità dell'accordo sindacale sia in merito alle domande relative al contenuto di tale accordo, deduceva l'incompetenza del tribunale ordinario a conoscere delle domande degli attori e ne contestava in ogni caso la fondatezza. Il Fondo Sanitario Integrativo concludeva come l'altro ente convenuto.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, su istanza degli attori veniva sospesa ex art. 23 c.c. l'efficacia esecutiva della impugnata delibera del 18/10/2010 e, con la medesima ordinanza del 21/11/2011, veniva disposto il mutamento del rito speciale nel rito ordinario di cognizione ex art. 427 c.p.c.

Nel corso della trattazione le parti ribadivano le iniziali domande ed eccezioni.

L'istruttoria si esauriva nell'acquisizione dei documenti prodotti, essendo respinte le istanze di prove costituenti.

Quindi, sulle conclusioni precisate come da fogli allegati al verbale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29/1/2014 concedendo i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

Competenza e rito applicabile

L'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa convenuta in relazione a talune delle domande oggetto di causa che, a suo dire, rientrerebbero nella competenza funzionale del giudice del lavoro è infondata e mal posta.

Secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, infatti, "a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (...)" (Cass. 23/9/2009 n. 20494; conf. Cass. 2/12/2013 n. 26976).

Inoltre, come emerge dal contenuto degli atti difensivi sopra riportato, la causa non ha ad oggetto domande relative a rapporti di lavoro (art. 409 c.p.c.) o alla materia della previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 c.p.c.), per cui non viene affatto in rilievo la "competenza" del giudice del lavoro. Per tali ragioni, come detto con ordinanza del 21/11/2011 è stato disposto ex art. 427 c.p.c. il mutamento del rito speciale (inizialmente scelto dagli attori) nel rito ordinario di cognizione.

Difetto di legittimazione passiva del Pubblico Ministero

Gli attori hanno malamente evocato in giudizio anche il Pubblico Ministero, che risulta privo di legittimazione passiva.

Come infatti precisato dalla Suprema Corte in una risalente pronuncia mai contraddetta “il potere d'impugnativa del pubblico ministero, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23 primo comma cod. civ., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di dette deliberazioni, devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, (...), in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa” (Cass. 10/4/1990 n. 2983).

Accordo sindacale del 2/10/2010

Le domande degli attori volte a far accertare l'invalidità e/o l'inefficacia nei loro confronti dell'accordo sindacale sottoscritto il 2/10/2010 dal Gruppo Intesa Sanpaolo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti non possono essere esaminate nel merito.

Oltre che un evidente difetto di legittimazione passiva – come eccepito dalla difesa convenuta - sia della Cassa per l'Assistenza Sanitaria del Gruppo Intesa sia del Fondo Sanitario Integrativo, in relazione a tali domande non è ravvisabile neppure la legittimazione attiva degli attori.

L'accordo sindacale del 2/10/2010 è intervenuto fra soggetti diversi e tutte le parti oggi in causa sono estranee a tale accordo sindacale.

Ne deriva che gli attori non sono legittimati ad agire per far accertare l'eventuale invalidità di tale accordo e che inoltre non possono ritenersi legittimate a contraddire sulla validità e sull'efficacia dell'accordo sindacale le parti oggi convenute (estranee ad esso).

Invalidità della delibera 18/10/2010 del Consiglio di Amministrazione della Cassa convenuta

Le ragioni di invalidità (annullabilità) della impugnata delibera del Consiglio di Amministrazione della convenuta “Cassa Intesa” sono le medesime già esplicitate da questo giudice nell’ordinanza di sospensiva del 21/11/2011 – confermata dal collegio in sede di reclamo – e che vanno richiamate e ribadite.

La “Cassa Intesa” è stata istituita con accordo/convenzione del dicembre 2002 (doc. 7 degli attori), in attuazione delle intese raggiunte nel 2001 fra il “Gruppo Intesa” e le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti e degli ex dipendenti del Gruppo, ed ha come finalità quella di erogare in favore dei soci (dipendenti o ex dipendenti del “Gruppo” e loro familiari iscritti) prestazioni sanitarie integrative e/o migliorative dei trattamenti forniti dal SSN (art. 4 dello statuto), attraverso il proprio patrimonio costituito dall’insieme delle “contribuzioni” previste dall’art. 16 dello statuto (vd doc. 1 degli attori).

Espressamente definita nello statuto come “associazione volontaria senza fini di lucro”, la “Cassa Intesa” opera - secondo “le disposizioni di legge vigenti in materia” e sulla base degli “accordi stipulati in tema di tutela sanitaria da Intesa BCI con le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli stessi” (art. 2) - attraverso gli organi associativi previsti dall’art. 17, fra cui l’assemblea e il consiglio di amministrazione. La disciplina dell’associazione “Cassa Intesa” contenuta nello statuto attribuisce all’assemblea il potere di deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione – con la maggioranza dei soci iscritti (artt.6 e 18) – mentre al consiglio di amministrazione (composto da 27 membri designati o eletti come previsto dall’art.19) spettano i poteri previsti dall’art. 20, nonché la nomina dei liquidatori e l’adozione delle delibere conseguenti allo scioglimento della

“Cassa”, fra cui quelle relative alla devoluzione del patrimonio residuo, volta che l’associazione sia stata sciolta dalla maggioranza dei soci (art. 6).

E’ pacifico in atti che la convenuta “Cassa Intesa” costituisce una associazione non riconosciuta.

Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nello statuto, trovano pertanto applicazione analogica le disposizioni del codice civile dettate per le associazioni riconosciute, fra cui il disposto dell’art. 23 sull’annullamento delle delibere invalide adottate dall’assemblea o dall’organo amministrativo come nel caso di specie (vd Cass. 4/2/1993 n. 1408 e Cass. 10/5/2011 n. 10188).

Gli attori, nella loro qualità di soci (associati) e membri del consiglio di amministrazione della “Cassa Intesa” – dopo aver espresso voto contrario all’approvazione delle delibere del 18/10/2010 oggetto di causa - sono pienamente legittimati ad impugnare la delibera adottata dall’organo amministrativo di cui sono componenti (Cass. 10188/2011).

Attraverso la delibera impugnata, il cui contenuto risulta inequivoco sin dalla sua intestazione (“Delibera per la confluenza dei patrimoni di Cassa Sanitaria Intesa e Cassa Sanitaria Spimi”) ed è esplicitato anche nel verbale di riunione (doc.2 e 3 degli attori), il consiglio di amministrazione della “Cassa Intesa” - a seguito degli accordi intercorsi nel 2010 fra il “Gruppo Intesa Sanpaolo” e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti e degli ex dipendenti che hanno ritenuto di istituire un’altra associazione non riconosciuta denominata “Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo” (vd doc. 4 e 5 degli attori) – ha sostanzialmente deliberato di trasferire (far confluire) l’intero patrimonio dell’ente che sarebbe risultato dal bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010 al nuovo “Fondo Sanitario”. Quest’ultimo ente, costituisce una distinta ed autonoma

associazione non riconosciuta la quale, secondo le intenzioni dei soggetti che l'hanno costituita, è tenuta a perseguire le medesime finalità e ad erogare a partire dall'1/1/2011 analoghe prestazioni sanitarie integrative in favore dei dipendenti, degli ex dipendenti e dei familiari del Gruppo Intesa Sanpaolo e, in particolare (per ciò che rileva ai fini della presente decisione) anche in favore dei soci già iscritti alla "Cassa Intesa" ed automaticamente iscritti/trasferiti al "Fondo Sanitario" (salva la loro facoltà di recesso).

Invero, negli scritti conclusivi i convenuti non contestano che per effetto della delibera impugnata e dell'accordo sindacale del 2/10/2010 che l'ha preceduta (ed al quale il CdA avrebbe dato esecuzione) la "Cassa Intesa" verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di operare e di perseguire il suo scopo, dal momento che sia gli associati (in mancanza di volontà di recesso) sia il suo patrimonio alla data del 31/12/2010 sarebbero "confluiti" (trasferiti) nella nuova costituita associazione non riconosciuta "Fondo Sanitario Integrativo", la quale a partire dall'1/1/2011 avrebbe erogato analoghe prestazioni sanitarie integrative/modificative ai dipendenti e agli ex dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo ed avrebbe anche da tale data ricevuto i contributi sia da parte dell'impresa che degli stessi associati.

Come detto, non si può in questa sede valutare la validità e l'efficacia degli accordi conclusi dalle rappresentanze sindacali e dal Gruppo Intesa Sanpaolo - se non per quanto si dirà circa la pretesa loro valenza integrativa sullo Statuto e sulla sopravvivenza dell'associazione "Cassa Intesa" - ma va chiarito che non rileva in alcun modo che tali soggetti abbiano deciso (del tutto legittimamente) di istituire una nuova associazione non riconosciuta ("Fondo Sanitario") avente analoghe finalità.

Non è affatto in discussione l'autonomia delle Organizzazioni Sindacali e del Gruppo Intesa Sanpaolo di disciplinare diversamente fra loro per il futuro la materia della assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti e di costituire nuovi enti e soggetti giuridici autonomi ai quali demandare l'erogazione delle prestazioni in questione spettanti ai dipendenti, ex dipendenti ecc.

Ciò che rileva ai fini del presente giudizio, come già affermato chiaramente nell'ordinanza di sospensiva e come pure ribadito dal collegio nell'ordinanza che ha respinto il reclamo dei convenuti, è accertare se è annullabile la delibera impugnata con la quale, in sostanza, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Intesa dispone del patrimonio dell'associazione e rende impossibile il perseguimento degli scopi per cui essa è stata costituita.

Contrariamente all'assunto della difesa convenuta, il richiamo agli "accordi" fra il Gruppo Bancario e le Organizzazioni Sindacali contenuto nell'art. 2 dello Statuto dell'associazione "Cassa Intesa" non è idoneo ad attribuire a tali soggetti "terzi" (e agli accordi collettivi fra loro raggiunti) il potere di modificare l'atto costitutivo dell'associazione, di disporre del suo patrimonio e finanche di determinarne una causa di scioglimento, in quanto ciò si pone in contrasto con la disciplina codicistica e con il regolamento di interessi consacrato nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione non riconosciuta. Invero, la tesi sostenuta dalla difesa convenuta – secondo cui la nascita e la morte della Cassa Intesa sarebbero direttamente dipendenti dagli accordi sindacali fra l'impresa e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori - finisce per stravolgere la stessa natura giuridica di associazione non riconosciuta dell'ente convenuto.

Nel caso in esame, come dedotto dalla difesa attrice e non contraddetto dai convenuti, non trova applicazione la disciplina della cd previdenza

complementare dettata dal D.Lvo n. 124 del 1993 e poi dal D.Lvo n. 252 del 2005, essendo incontestato che gli enti convenuti (al pari delle altre Casse Sanitarie) non sono iscritti nell'albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip. Ne deriva che i poteri attribuiti alle cd "fonti istitutive" dalla suddetta disciplina speciale in materia di previdenza complementare, con riferimento ai "Fondi Pensione", non possono essere riconosciuti – neppure facendo ricorso all'analogia trattandosi di norme eccezionali - alle imprese e alle organizzazioni sindacali con riferimento agli enti (come quelli convenuti in giudizio) che costituiscono associazioni non riconosciute e che sono stati costituiti per erogare prestazioni sanitarie integrative ai dipendenti e agli ex dipendenti e che debbono operare in conformità del loro atto costitutivo, dello statuto e delle disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla volontà negoziale al momento della costituzione dell'ente.

Seppur la convenuta associazione "Cassa Intesa" è stata costituita dai soggetti dell'accordo collettivo del 2001, la modificazione dell'atto costitutivo, la cessazione dell'associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio non possono essere effetto di un accordo fra le Organizzazioni Sindacali e il "Gruppo" Intesa Sanpaolo – né di una determinazione dell'organo amministrativo della Cassa - ma sono espressamente riservate alla volontà della maggioranza dei soci, sia dallo statuto dell'ente che dalla disciplina del codice civile in esso richiamata.

Come ben evidenziato anche dal Collegio nell'ordinanza 9/2/2012 che ha respinto il reclamo, il richiamo contenuto nell'art. 2 dello Statuto della Cassa Intesa agli "Accordi stipulati in tema di tutela sanitaria" (all'epoca fra IntesaBci e le Organizzazioni Sindacali firmatarie) riguarda il contenuto degli stessi ed in

particolare le finalità mutualistiche e di solidarietà che attraverso l'ente si intendeva perseguire e che sono meglio esplicitate nell'art. 4 del medesimo Statuto, ma non vale certo – contrariamente all'assunto di parte convenuta – ad attribuire ad un successivo accordo sindacale il potere di sciogliere la costituita associazione non riconosciuta, di disporre del suo patrimonio autonomo o di decidere con efficacia vincolante il trasferimento automatico (e di fatto coattivo) degli associati dalla Cassa Intesa ad un altro ente seppure avente analoghe finalità.

Per dare attuazione all'accordo sindacale del 2/10/2010, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Intesa con la delibera impugnata (doc. 2 degli attori) ha ritenuto di poter trasferire il patrimonio dell'associazione (risultante dalla chiusura del bilancio al 31/12/2010) all'istituto "Fondo Sanitario" (al quale, secondo quello che viene dato per presupposto nella delibera in oggetto, sarebbero stati automaticamente iscritti/trasferiti anche tutti gli associati a far data dall'1/1/2011), rendendo in tal modo di fatto impossibile per l'associazione perseguire il suo scopo e creando le condizioni per il suo scioglimento.

E' evidente che il Consiglio di Amministrazione nell'adottare la delibera impugnata si è arrogato poteri espressamente riservati all'assemblea dei soci, come peraltro lamentato da alcuni componenti del CdA (anche sulla base di un parere legale) nella discussione che ha preceduto l'approvazione della delibera invalida (vd verbale doc. 3 degli attori).

In siffatta situazione, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/10/2010 laddove dispone "l'accredito delle disponibilità residue in favore del Fondo Sanitario" e di "avviare le ulteriori procedure correlate all'attuazione del percorso concordato dalle fonti istitutive" - e che si sostanzia nel trasferire il

patrimonio all'altra associazione convenuta creando le condizioni per lo scioglimento della "Cassa Intesa" senza una preventiva necessaria delibera in tal senso dell'assemblea degli associati – risulta contraria allo Statuto della "Cassa Intesa" e alle disposizioni del codice civile e, in quanto tale, va annullata ex art. 23 c.c.

All'annullamento della delibera in questione consegue, per l'effetto retroattivo della pronuncia di invalidità ed in mancanza di una deliberazione dell'assemblea, la condanna dei due enti convenuti ad adottare tutti gli atti necessari a ripristinare la titolarità della convenuta Cassa Intesa sul patrimonio associativo risultante dal bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2010.

Spese

Infine, considerato che solo la domanda di annullamento della impugnata delibera del 18/10/2010 risulta fondata mentre vengono respinte le altre domande degli attori, si ritiene di compensare per un mezzo le spese di lite fra le parti, ponendo a carico delle due associazioni convenute, in solido fra loro, la restante quota di spese di lite comprensiva delle spese relative al subprocedimento cautelare, liquidata come in dispositivo e da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il 15/1/2011, da Vittorio Amici, Rinaldo Cobianchi, Agostino Colace e Sergio Marini nei confronti della Associazione non riconosciuta Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa, della Associazione non riconosciuta Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e del

Pubblico Ministero, nel contraddittorio tra le parti private, contrariis reiectis, così provvede:

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Pubblico Ministero;
2. in accoglimento dell'impugnazione ex art. 23 c.c. proposta dagli attori, annulla la delibera 18/10/2010 del Consiglio di Amministrazione della Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa e, per l'effetto, condanna i due enti associativi convenuti ad adottare tutti gli atti necessari a ripristinare in capo alla suddetta Cassa Intesa la titolarità del patrimonio associativo risultante dal bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2010;
3. dichiara inammissibili le ulteriori domande degli attori;
4. compensa per un mezzo le spese di lite fra le parti e condanna le convenute associazioni Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa e Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, in solido, a rifondere agli attori la restante quota di spese di lite, comprensiva delle spese relative alla fase cautelare e liquidata in complessivi euro 20.000,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori avv. Michele Iacoviello e avv. Silvia Santilli.

Così deciso in Milano il 27/6/2014.

Il Giudice
dott. Patrizio Gattari